

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL CONTRIBUTO FINANZIARIO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI ARCOBALENO

Il Municipio di Locarno, visti gli art. 192 LOC e 107a RCom

ordina:

CAPITOLO I Norme introduttive

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza ha quale scopo la promozione di un utilizzo più regolare del Trasporto Pubblico e disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario quale incentivo all'acquisto di abbonamenti annui Arcobaleno.

Art. 2 Beneficiari

¹Possono richiedere il contributo comunale le persone fisiche domiciliate o dimoranti a Locarno.¹

²Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un unico contributo annuo.

³Di principio il contributo decade se la persona non si annuncia alla Cancelleria comunale entro tre mesi dalla data di acquisto dell'abbonamento. Per l'anno 2016, anno di introduzione del sostegno, i contributi vengono assegnati in modo retroattivo dal 1 gennaio.

⁴Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza.

Art. 3 Contributo finanziario

Il contributo corrisponde a:

CHF 50.- per abbonamenti annuali fino a 2 zone

CHF 100.- per abbonamenti annuali oltre le 2 zone

Art. 4 Condizioni all'ottenimento del contributo

¹Per poter beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- a) l'abbonamento Arcobaleno sottoscritto deve essere annuale;
- b) il richiedente deve essere domiciliato o dimorante nel Comune di Locarno da almeno 6 mesi;¹
- c) il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc., cresciute in giudicato).

²Il contributo indebitamente percepito dovrà essere restituito.

CAPITOLO II

Disposizioni amministrative

Art. 5

Procedura

¹La richiesta deve essere inoltrata alla Cancelleria Comunale tramite l'apposito formulario ottenibile presso lo sportello della Cancelleria Comunale o scaricabile dal sito internet della Città (www.locarno.ch) con allegata copia dell'abbonamento ed eventualmente la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

²A condizioni adempiute e nei limiti del credito disponibile, il contributo viene versato entro 30 giorni sul conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal formulario.

³Il diniego all'attribuzione del contributo viene comunicato per iscritto da parte del Servizio incaricato.

Art. 6

Competenza

¹Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, si riserva il diritto di effettuare controlli.

²Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

³Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, secondo i disposti della LPAm.

CAPITOLO III

Disposizioni finali

Art. 7

Casi particolari

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

Art. 8

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2016, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC.

Ordinanza adottata dal Municipio con risoluzione municipale no. 825 del 26 luglio 2016. Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 28 luglio 2016 al 14 settembre 2016.

¹Modifiche adottate dal Municipio con risoluzione municipale no. 6559 del 9 ottobre 2018. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 15 ottobre 2018 al 14 novembre 2018. Entrata in vigore: 15 novembre 2018.